REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Approvato con delibera consiliare del 31/06/1996 e modificato con atto C.C. n. 69 del 28/09/2006 Fasc. n. 37

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

- 1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi soprastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1. Chiunque intende occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, comma 1 e 2).
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art.3 Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di

- rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 5 Concessione e/o autorizzazione

- 1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 comma 1).
- 2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali che attraversano il centro abitato del Comune (1).
- 5. La competente Autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quanto si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

- (1) questa norma vale esclusivamente per comuni con oltre 10.000 abitanti
- 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche e del Canone di Concessione, se dovuto.

Art. 8 Decadenza della concessione/o autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
- 2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art.10 Obblighi del concessionario

- 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 Costruzione gallerie sotterranee

1) Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs n.507, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere

tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 13 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5 classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie

- 1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie, come da elenco seguente, di classificazione delle aree pubbliche, predisposto dalla Commissione Edilizia, con verbale n. 26
- (1) La quota percentuale può arrivare al 50%.

del 9 giugno 1994, che si allega, contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

2. 1^ CATEGORIA

- Piazze e larghi -

piazza Vittorio Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Ugo La Malfa, piazzale Aldo Moro, largo Guglielmo Marconi, largo Cardinale Mimmi (Santa Maria), piazza Aristide Cornoldi (Stazzano);

- Viali e Vie -

via della Libertà, viale Roma (Cretone), viale Luigi Greco (Cretone), via Giuseppe Garibaldi, via Roma, viale XXIV Maggio, viale Risorgimento, viale Giuseppe Luttazi, via dei Cerasari, viale Adriano Petrocchi, viale Ungheria, viale Tivoli, viale Giovanni XXIII, viale Rieti, via Isonzo, via Binaghi, via Giovanni Conti;

2[^] CATEGORIA

- Piazze, larghi, viali e vie -

via Giacomo Matteotti, via dei Martiri, via Trento, via Trieste, via Cristoforo Colombo, e tutte le altre vie, larghi, comprese come dal P.R.G., nei limiti delle zone urbane del centro abitato;

3^ CATEGORIA

tutte le altre vie, strade ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, non comprese nelle precedenti categorie.

Art. 15 Tariffe

- 1. Le tariffe per gli anni successivi, sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
- 2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47, 48 del D.Lgs. n.507/93.
- 3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 80 per cento;
 - Terza categoria 60 per cento (1)

Art. 16 Soggetti passivi

- 1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (2)

- (1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria
- (2) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Art. 17 Durata dell'occupazione

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 Criterio di applicazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
- 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono incluse nelle 3 (tre) categorie, di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
- 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure e tariffe per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art.19 Misura dello spazio occupato

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
- 3. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilità la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la lunghezza del passo, misurata, sul fronde dell'edificio dell'edificio e del terreno al quale si dà accesso, per la larghezza dello stesso.

Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 Distributori di carburante

- 1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- 2. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura di capacità.
- 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizi di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta la tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24 Occupazioni temporanee Criteri di riferimento

- 1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
- 3. Per le occupazioni temporanee si applica:fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20 per cento di riduzione.
- 4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

- 1. Ai sensi degli artt. 46, commi 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2. Ai sensi dell'art.47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26 maggiorazioni della tassa

- 1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 2. Si sensi dell'art.45, comma 4, (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
- 3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata (2) del 30 per cento.

Art. 27 Riduzioni della tassa permanente

- 1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni:
 - ai sensi dell'art.44, comma 2, tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento
 - ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base a criteri determinati dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq, la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 7-8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione, l'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 90 per cento.
 - ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 90 per cento, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

- (1) Facoltativo
- (2) La legge consente maggiorazione e diminuzione fino al 30% della normale tariffa; pertanto se l'amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

Art. 28 Passi Carrabili – Affrancazione dalla Tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 Riduzione tassa temporanea

- 1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
 - comma 5 ed art. 42 comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 30 Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizi di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilità nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e lo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2. Sono inoltre esenti le seguenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - b) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - c) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi
 od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano
 collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente
 movibili;
 - d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) L'occupazione si riferisce a manifestazioni di carattere Turistico, Culturale e Artigianale di Enti, inferiore ai 7 giorni e/o Associazioni senza scopo d lucro patrocinate dal Comune e da Enti istituzionali per i soli spazi destinati alle attività gestite dalle medesime (sono inclusi dalla esenzione gli spazi destinati ad attività commerciali quali mercati, fiere e/o vendita di beni, giostre ecc.);
 - f) Le occupazioni riferite a manifestazioni di Enti o Istituzioni religiose e/o politiche-partitiche;
 - g) Le occupazioni riferite a manifestazioni della Pro-Loco e del Centro Sociale Anziani Comunale.

Art. 31 Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato, nonché delle Strade Statali o Provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dal Demanio Statale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32 Funzionario Incaricato

1. Al Funzionario Responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs. 507/93, saranno annualmente messe a disposizione congrue risorse finanziarie, con apposita delibera di impegno sul Bilancio, al fine di assicurare i mezzi della gestione dell'imposta. Sarà cura del Funzionario Incaricato, presentare entro il mese di

gennaio, la proposta di delibera di impegno accompagnata da dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

- 2. Con la relazione di cui al precedente comma, dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) L'organizzazione del personale;
 - b) Il fabbisogno dei locali e di risorse finanziarie;
 - c) Aggiornamenti normativi;
- 3. Tutti i provvedimenti del Funzionario Responsabile, assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 4. Le determinazioni comportanti spesa saranno corredate dei pareri di cui all'art. 27, comma 9 D.Lgs. 77/1995.
- 5. L'eventuale inerzia del Funzionario Responsabile sarà formalmente rilevata con atto del Sindaco che provvederà alla sua sostituzione con altro Funzionario.

Art. 33 Sanzioni

- 1. Soprattasse
- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
- 2. Pene Pecuniarie
- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 34 Versamento della tassa

- 1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di Conto Corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.
- (1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 35 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36 Ruoli coattivi

- 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68, del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
- 2. Si applica l'art. 2. 752 del Codice Civile.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.